

TI_GERICHTE 33.2013.7 vom 17. Februar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2013.7

FR: TI_GERICHTE 33.2013.7 du 17 février 2014

IT: TI_GERICHTE 33.2013.7 del 17 febbraio 2014

Regeste

Rinuncia di sostanza. Il ricorrente ha immesso nella SA di cui era azionista ed amministratore unico ingenti somme che, data la situazione finanziaria della società, poi fallita, non ha più recuperato. Egli si è assunto un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo

Erwägungen

E. 11

cpv. 1 lett. g LPC, tali beni devono essere ritenuti alla stessa stregua di beni ai quali non si è rinunciato. Pertanto, tenuto conto di questa somma (Fr. 320'000.-), dal calcolo risulta un'eccedenza di reddito che non permette di concedere al richiedente delle prestazioni complementari. In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente né ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LPGA né dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. Va del resto evidenziato come l'assicurato abbia potuto impugnare la decisione del 7 maggio 2013 - per prassi non motivata dalla Cassa nel senso inteso dal ricorrente (a parole), ma accompagnata da un foglio di calcolo che, mediante numeri, spiega la situazione economica dell'assicurato giungendo ad un'eccedenza di redditi che non gli permette di avere diritto alle prestazioni complementari - davanti ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2) , confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, oltre che a potere ulteriormente chiarire il suo punto di vista confrontandosi specificatamente con la posizione della Cassa. Ne segue che, quand'anche una violazione del diritto di essere sentito avesse dovuto essere ammessa, la stessa sarebbe in ogni caso stata ampiamente sanata dinanzi a questo Tribunale, dove l'insorgente ha avuto la più ampia latitudine per esprimersi, confrontarsi con gli atti, esercitare i più estesi diritti processuali, ribadire le sue motivazioni e produrre la documentazione che riteneva opportuna e non solo necessaria (su questi aspetti procedurali si vedano le sentenze 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431). Infine, va rilevato che con la risposta di causa l'amministrazione ha chiarito dettagliatamente la propria posizione, rispondendo in maniera esaustiva alle lamentele del ricorrente e, dunque, sanando la mancata completezza della decisione impugnata. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso. nel merito 2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112 a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112 c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112 a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni

(cpv. 2). In virtù dell'art. 112 c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che: " Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti: a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno: 1. 19 210 franchi per le persone sole, 2. 28 815 franchi per i coniugi, 3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo; b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: 1.

E. 13

200 franchi per le persone sole, 2.

E. 15

giugno 2010, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha innanzitutto ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui

sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4). Nella sentenza 9C_180/2010, il Tribunale federale ha concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi. Nei casi precedentemente giudicati, per ammettere una rinuncia di sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato tale investimento. Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante. Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch , *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa. Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientrano fra le situazioni illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati possibili. Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione. Nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare. Nella sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita totale o

parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5). Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per investire il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società. Con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, questo Tribunale si è pronunciato sul caso di una sorella che si è vista computare nel 2010 dalla Cassa cantonale di compensazione Fr. 210'515.- a titolo di sostanza alienata, poiché il capitale immesso nella ditta del fratello azionista per evitare il fallimento della sua società è stato assimilato ad una perdita importante di capitale in una operazione rischiosa. L'assicurata ha invece rilevato che si trattava di un prestito che ella ha concesso alla ditta del fratello azionista, che le avrebbe consentito di risanare la sua situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso contro pagamento di interessi e quindi, a dire della ricorrente, c'è stata a tutti gli effetti una controprestazione adeguata, per cui non era possibile imputarle della sostanza alienata. Dall'istruttoria è emerso che nel 1990 e nel 1993 l'assicurata ha ottenuto dei prestiti bancari di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.- dietro costituzione in pegno di due cartelle ipotecarie e che queste somme sono state integralmente riversate nella SA del fratello nell'intento di migliorarne definitivamente i conti. Quale contropartita del versamento di tale capitale, la società doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia degli interessi sui due prestiti sia dell'ammortamento. Il TCA ha concluso che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha comportato l'estinzione dei debiti ipotecari accesi nel 1990 e nel 1993 nei confronti della banca creditrice, dall'altra parte la società del fratello rimaneva ancora debitrice verso l'assicurata. Pertanto, queste somme (Fr. 275'000.-) sono state investite nella SA senza un obbligo giuridico, senza una controprestazione adeguata e neppure una garanzia, seppure la ricorrente ne conoscesse, per il legame professionale (a quel momento era dipendente della società) e familiare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la SA ha cercato finanziamenti da privati. I due prestiti importanti elargiti in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha chiesto ed ottenuto diverse moratorie concordatarie finché nel 1997 il Pretore ne ha pronunciato il fallimento, hanno fatto concludere il TCA che tale operazione era rischiosa a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che in effetti si è realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata. Il versamento effettuato dall'assicurata è stato

ritenuto senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che la ricorrente ha perfino compromesso la sua abitazione primaria, tanto che ha dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti, peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi. V'è stata quindi a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza, mentre non è stata ritenuta applicabile la giurisprudenza sviluppata nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004. 2.8. Nella presente fattispecie l'assicurato ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della sostanza alienata di Fr. 320'000.-. A suo dire, infatti, si trattava in parte di un prestito di Fr. 69'000.- (Fr. 47'500.- e di Fr. 21'500.-) che egli ha concesso nel 2004 alla _____, di cui era amministratore unico ed azionista, che avrebbe consentito di risanare la situazione finanziaria della società e quindi di risorgere, ed in parte di un deposito di Fr. 377'200.- sul conto _____ che egli deteneva presso la SA. Da quest'ultimo ammontare l'assicurato ha prelevato la somma di Fr. 242'000.- che ha restituito ad una cliente, mentre il saldo di Fr. 135'200.- è rimasto depositato sul suo conto _____ ed è andato perso con il fallimento di _____.

Dagli atti prodotti dalle parti e dalle rispettive allegazioni emerge quanto segue. Il 14 aprile 2004 (doc. H) il conto corrente del ricorrente detenuto presso la _____ (n. _____) è stato accreditato con l'ammontare di Fr. 675'541,80, corrispondente alla prima tranche della liquidazione dei suoi averi di cassa pensione. La somma totale che egli ha ricevuto in quell'anno a tale titolo ammonta a Fr. 808'565.-, come risulta dalle relative decisioni di tassazione fiscale IC/IFD 2004 (doc. 5). Come è stato accertato durante l'inchiesta penale (doc. I), da questo conto l'assicurato ha prelevato il 5 maggio 2004 (doc. H) l'importo di Fr. 242'000.-, che è stato poi riversato sul conto denominato _____ che egli deteneva presso la società _____ (doc. I), di cui è stato amministratore unico con diritto di firma individuale dal 27 ottobre 1998 al _____ 2005, giorno in cui questa ditta è stata dichiarata in fallimento dalla Commissione federale delle banche (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009). Tale somma è stata utilizzata dal ricorrente per riscattare una cartella ipotecaria per conto di una sua cliente, che anni prima gli aveva affidato questi soldi proprio a tale scopo, ma che, per contro, l'assicurato ha utilizzato per tutt'altri motivi personali. Nel corso del 2004, altri importi sono stati prelevati dal conto bancario dell'assicurato e riversati sul suo conto _____ presso _____ (doc. I: Fr. 21'500.- il 5 maggio 2004, Fr. 10'000.- il 12 maggio 2004, Fr. 60'000.- l'8 giugno 2004, Fr. 25'000.- il 25 giugno 2004, Fr. 35'000.- il 2 luglio 2004 e Fr. 5'200.- il 30 luglio 2004), per un totale di Fr. 156'700.- che, sommati al precedente prelevamento, danno un totale di Fr. 398'700.- . Altre somme, sempre durante l'anno 2004, sono state prelevate dal ricorrente dal suo conto presso la _____, ma sono state poi invece accreditate sul conto cassa della _____ (Fr. 15'000.- il 4 giugno 2004, Fr. 20'000.- il 2 luglio 2004 e Fr. 12'500.- il 26 luglio 2004), per complessivi Fr. 47'500.- . Dei restanti averi accreditati il 14 aprile 2004 sul conto n. _____ quale riscatto del II pilastro non è nota la destinazione dopo che sono stati prelevati tra aprile e settembre 2004 (doc. H). Come visto, in un primo tempo l'assicurato medesimo aveva spontaneamente dichiarato di avere riversato tutto il capitale ritirato dalla cassa pensioni alla società _____ " per esigenze di liquidità " (doc. 6), ovvero l'importo di Fr. 808'565.- che aveva documentato a mano della decisione di tassazione (doc. 5). Durante il colloquio dell'8 marzo 2011 (doc. 37) con i funzionari della Cassa di compensazione, l'interessato ha invece affermato di avere versato tale somma nella società _____. Per contro, nell'opposizione del 18 aprile 2011 (doc. 71) RI 1 ha nuovamente dichiarato di avere " versato a suo tempo l'importo di Fr. 680'000.- ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società _____ ". Anche nell'opposizione del 23 maggio 2013 (doc. F) il legale dell'assicurato ha affermato che "

l'intera somma della cassa pensione è stata impiegata dal mio cliente nello stesso identico modo, ovvero versata su conti della società _____ contabilizzando il versamento nella rubrica _____ di spettanza del signor RI 1. Si è così creato un credito del signor RI 1 verso la società. " (doc. F pag. 2). In seguito, il 23 luglio 2013 (doc. G), l'avv. RA 1 ha spiegato che l'assicurato aveva messo a disposizione di _____ un totale di Fr. 446'200.-, confluiti in parte sul suo conto clienti (_____) ed in parte sul conto cassa della società. Questa somma si suddivideva fra Fr. 47'500.- considerati "prestati" al conto cassa della società e fra Fr. 400'200.- pervenuti sul suo conto clienti presso _____, " quindi ancora e sempre nelle sue disponibilità, di cui egli ha poi parzialmente disposto. " (doc. G). Ulteriori Fr. 21'500.- sono stati messi a disposizione della società per il pagamento dell'anticipo delle spese della sua liquidazione. Il resto, Fr. 135'200.-, è andato perso con il fallimento. Infine, con il ricorso il legale dell'insorgente ha specificato che Fr. 47'500.- e Fr. 21'500.- sono stati "prestati" alla _____, mentre altri Fr. 135'200.-, corrispondenti alla differenza fra gli iniziali Fr. 377'200.- ed i già citati Fr. 242'000.-, sono stati "depositati" sul suo conto _____ presso questa società e poi persi nel fallimento della stessa. 2.9. Esaminata attentamente tutta la documentazione prodotta, questo Tribunale conclude che il capitale di Fr. 808'565.- che il ricorrente ha riscattato dalla sua previdenza professionale è stato dapprima versato sul suo conto corrente bancario n. _____ presso la _____ e, in un secondo tempo, suddiviso in vari prelevamenti, riversato o sul conto personale denominato _____ che deteneva presso la società _____, oppure direttamente sul conto cassa di questa SA. In particolare, va riconosciuto che da questa somma il 5 maggio 2004 sono stati prelevati Fr. 242'000.-, poi accreditati sul conto interno _____ ed " Il versamento è stato poi trasferito al conto cassa della società in data 5.5.2004 come risulta dalla scheda contabile doc. L del mio verbale 28 giugno 2006. Lo stesso giorno l'importo è stato utilizzato per il riscatto della cartella ipotecaria presso _____. " (doc. 110) di una cliente, che anni prima gli aveva affidato questo importo proprio a tale scopo. Per quanto concerne le altre cifre menzionate dal ricorrente, sulla scorta della ricostruzione eseguita da un perito su incarico della magistratura penale (doc. I) si deve ritenere che un importo di Fr. 156'700.- (Fr. 398'700.- - Fr. 242'000.-) è stato prelevato dal conto n. _____ presso la _____ ed accreditato sul conto interno della _____, di spettanza dell'assicurato. Il perito ha altresì accertato che, nel medesimo periodo, ossia fra maggio e luglio 2004, Fr. 47'500.- sono stati prelevati dal conto bancario e versati sul conto cassa della SA e che sono stati effettuati determinati pagamenti (doc. I: Fr. 44'001,95). Della destinazione dell'ammontare di Fr. 21'500.- (compreso nei Fr. 156'700.-) non v'è invece alcuna traccia agli atti. Il ricorrente l'ha qualificato quale anticipo delle spese di liquidazione di _____ fatturate dalla liquidatrice, a cui la Commissione federale delle banche ha affidato il mandato di procedere in tal senso. Va qui in proposito osservato che la liquidazione della predetta società è stata però decisa (soltanto) il 24 novembre 2004, perciò l'importo prelevato il 5 maggio 2004, in assenza di prova contraria, non può essere servito a tale scopo. Quanto alla rimanente liquidità incassata dal capitale del II pilastro ritirato durante il 2004, con il ricorso l'assicurato non ne fa più menzione, concludendo, in sostanza, di avere immesso in _____ (soltanto) Fr. 446'200.- (Fr. 47'500.- + Fr. 21'500.- + Fr. 242'000.- + Fr. 135'200.-). Tuttavia, come visto, dagli atti è più volte emerso che tutti gli averi della previdenza professionale sono confluiti nella società _____, sia attraverso il conto interno _____ sia direttamente sul conto cassa della SA (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid. 2.8: " la propria LPP per un totale di CHF 808'658.80. Tale importo, ed altri averi (CHF 38'161.20), sono stati messi a

disposizione della _____ in liq. (conto corrente _____, Rubrica Gestione) per far fronte alla gestione corrente della società, così come saldare rilevanti posizioni debitorie (...) per un totale di CHF 846'820.-- , oppure ancora il doc. 6: " il capitale della LPP è stato a suo tempo da me completamente ritirato e per esigenze di liquidità della _____, _____ di cui sono azionista, ho versato l'importo alla stessa. ", come pure il doc. 71: " il sottoscritto ha versato a suo tempo l'importo di CHF 680'000 ricevuto dalla assicurazione quale liquidazione della propria LPP alla società _____, ora in liquidazione, di cui era azionista, pertanto di fatto non ne ha mai realmente disposto. "). 2.10. Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte. L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b). Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI 1994 pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non rilevanti. In un'altra P 65/04 del 29 agosto 2005, il TFA ha giudicato il caso di un'assicurata a cui la Cassa di compensazione non ha concesso le PC, poiché ha considerato, a titolo di alienazione di sostanza, la somma corrispondente alla diminuzione della sostanza mobiliare dell'assicurata in un determinato periodo. Nel merito, la Massima Istanza si è pronunciata come segue: " 5.3 5.3.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien

plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).

5.3.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

5.3.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ces déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17 juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit supporter les conséquences de l'absence de preuves. Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée (216'100 fr.). Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de l'OCPA se révèle ainsi bien fondé." (sottolineature della redattrice)

2.11. Alla luce della giurisprudenza qui sopra esposta questo Tribunale deve concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte dell'assicurato per quanto concerne la parte del capitale riscattato del II pilastro che è stata investita dal ricorrente nella summenzionata società senza un obbligo giuridico e senza una controprestazione adeguata. Per contro, l'ammontare di Fr. 47'500.- è stato utilizzato per fare dei pagamenti a favore della _____ ed i Fr. 242'000.- sono stati rimborsati ad una cliente, perciò sono stati immessi dal ricorrente in questa società allo scopo di saldare delle fatture rispettivamente per restituirli a chi glieli aveva affidati anni prima. Può rimanere aperta la questione a sapere se per entrambi questi versamenti vi era un obbligo giuridico e se l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non possa essere applicato. Per il restante capitale, comunque, questa Corte evidenzia che l'insorgente, azionista ed amministratore unico di _____, ha più volte affermato di avere concesso un prestito di Fr. 800'000.- alla "sua" società, quindi senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure un'adeguata controprestazione. Il TCA osserva al riguardo che, per il legame professionale che lo univa, l'assicurato certamente conosceva le condizioni di difficoltà della SA, tanto che in seguito essa ha cercato un finanziamento anche presso _____. Infatti, dal verbale dell'8 giugno 2007 (doc. 110) è emerso che dal gennaio 2003 al gennaio 2004 sono entrati in contanti nella cassa di _____ oltre Fr. 1'900'000.-, che il ricorrente ha spiegato pervenire nella misura di Fr. 850'000.- da suoi fondi personali (II pilastro e liquidità sul suo conto bancario). L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza. In effetti, in concreto, come sostenuto dalla Cassa, l'assicurato ha elargito alla SA dei prestiti per importi significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda era però difficoltosa, tanto che già da un paio d'anni v'erano, per esempio, difficoltà nel pagamento degli oneri sociali (STF 9C_954/2008 del 5 giugno 2009 consid. 3.2) e dei debiti nei confronti dei clienti (STF 2A.35/2005 e 2A.286/2005 del 14 febbraio 2006 consid. 8.2). Il TCA rileva che, proprio perché la situazione economica della SA non era solida, si deve concludere che l'aver versato in quel periodo ben Fr. 808'565.-, se non addirittura Fr. 846'820.- (STCA 31.2007.25 del 13 ottobre 2008 consid. 2.8) nelle casse della _____ era un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata. In tale evenienza, il versamento dell'insorgente dei suoi averi della cassa pensione in _____ è stato senza dubbio azzardato. In effetti, la situazione di indebitamento della società, presente (almeno) già nel 2001, ha portato l'assicurato ad immettere nelle sue casse un'ingente somma assumendosi un grosso rischio. In virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4), ciò dà luogo, secondo questo Tribunale, ad una chiara volontà del ricorrente di rinunciare al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie reali – nella società di cui era azionista ed amministratore unico. Tenuto infatti conto dei debiti della SA (citate STF 2A.35/2005 e 2A.286/2005, STF 9C_954/2008), che non erano affatto passeggeri (STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011), sperare di vedersi riversare qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori era un risultato sostanzialmente impossibile da conseguire per l'assicurato. La SA è poi effettivamente stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione del _____ 2005 dalla Commissione federale delle banche e quindi, a quel punto,

l'assicurato non poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronuncia del fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte del ricorrente in favore della società. Ciò è quindi, come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei finanziamenti concessi, siano essi a titolo di "prestito" o di "deposito" come definiti dal ricorrente. Tali rinunce in favore dell'azienda di cui era azionista ed amministratore unico non possono pertanto avere quale conseguenza di porre il ricorrente a carico della collettività tramite la percezione di prestazioni complementari. Alla luce delle considerazioni appena esposte, come per il caso giudicato con STCA 33.2011.4 del 12 gennaio 2012, secondo questo Tribunale non torna quindi applicabile la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, nel quale la moglie aveva immesso 30 anni prima nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata cui, nel 1994, ha rinunciato per permettere il risanamento aziendale così come richiesto dalla banca, stanti le grosse difficoltà finanziarie che la ditta presentava al momento di passare in eredità ai quattro figli. In seguito tutta l'attività commerciale con gli attivi e i passivi è stata ceduta al prezzo simbolico di Fr. 1.- a una nuova società anonima, tuttavia fallita nel 1996 malgrado l'intervenuto positivo risanamento. D'avviso dell'Alta Corte, la situazione finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrosa che la rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita di tutto l'investimento della moglie (cfr. consid. 3.2). In quel caso, la moglie aveva versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è (solo) nel 1996 che l'impresa è fallita. Il lasso di tempo trascorso dal versamento e le diverse condizioni economiche della ditta all'immissione dei fondi hanno imposto al TFA di rinunciare a considerare nel calcolo PC quel credito. Diversamente, nella fattispecie in esame, nel 2004 il ricorrente ha appositamente riversato gli averi del suo II pilastro nella ditta di cui era azionista ed amministratore unico. Egli ha più volte dichiarato che lo scopo era di aiutare la _____, che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel 2005 è fallita. Secondo questo Tribunale, v'è quindi una sostanziale differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente. Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte, è difficile ammettere che il ricorrente non avesse la consapevolezza che il proprio investimento fosse alquanto rischioso - vista la situazione debitoria della SA - e che quindi l'assicurato non sapesse che era molto probabile che egli non avrebbe più recuperato il suo credito. Per contro, nel caso esaminato dal Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita 35 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile. In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi. Pertanto, secondo lo scrivente Tribunale, tutto ben considerato l'agire del ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose sentenze federali sopra esposte. 2.12. Va qui ancora ribadito che lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (DTF 115 V 353

consid. 5c). Inoltre, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1). Nel caso in esame, va ritenuto che il prestito/deposito concesso a _____ deve essere assimilato ad una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano praticamente nulle vista la situazione finanziaria della società a cui ha messo a disposizione averi previdenziali, il ricorrente/creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (citata STF P 16/05). Dall'importo da riprendere vanno esclusi, in maniera certa, solo gli ammontari di Fr. 37'726,25 (Fr. 50'301,65 [imposta dovuta sulla quale applicare il moltiplicatore comunale (doc. 5)] x 75% [moltiplicatore del Comune di _____ nel 2004]) per l'imposta comunale 2004, di Fr. 52'224,70 per l'IC 2004 (doc. 5) e di Fr. 18'595,50 per l'IFD 2004 (doc. 4). Pertanto, anche volendo considerare l'ipotesi di una rinuncia di soli Fr. 410'518,55 (considerando un capitale LPP di Fr. 808'565.- anziché di Fr. 846'820.-, e deducendo gli importi citati di Fr. 47'500.- e di Fr. 242'000.-, come pure le imposte di Fr. 37'726,25, di Fr. 52'224,70 e di Fr. 18'595,50), il ricorrente non può pretendere di vedersi riconoscere delle prestazioni complementari. L'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza come se non vi avesse rinunciato. Gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno infatti considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC). Nel caso in cui la controprestazione convenuta non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC). Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC). Dagli importi della sostanza cui l'assicurato ha rinunciato e che vanno computati nella sostanza vanno dedotti, ogni anno, a titolo di ammortamento, Fr. 10'000.- (art. 17a cpv. 2 OPC – AVS/AI). La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC). Anche volendo considerare solo l'importo di Fr. 410'518.- dal quale dedurre la somma di Fr. 80'000.-, pari all'ammortamento annuo riportato su 8 anni dal momento della rinuncia di sostanza (2004) fino all'anno per il quale l'assicurato ha chiesto le prestazioni complementari (2013), iniziando a contare dall'anno 2006, la sostanza incide in maniera tale da non poter concedere le prestazioni complementari. Infatti, da Fr. 330'518.- (Fr. 410'518.- - Fr. 80'000.-) va dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr.

293'018.-. In virtù di quest'ultima norma, al ricorrente, beneficiario di una rendita di vecchiaia, dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/10, pari a Fr. 29'301.-, per giungere ad una eccedenza di entrate di oltre Fr. 14'000.-, importo leggermente superiore alle cifre stabilite dalla Cassa di compensazione con la decisione su opposizione, ciò che peggiorerebbe, seppure di poco, la situazione del ricorrente dal profilo del diritto alle prestazioni complementari. Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.). Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all' autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007). 2.13. Stanti le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.